

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6183 del 20/11/2017
Oggetto	Art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Ecotecnica S.r.l. Via Dell'Appennino n. 775/A - Forlì. Diffida e contestuale sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6400 del 20/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta **Ecotecnica S.r.l.** Via Dell'Appennino n. 775/A – Forlì. **Diffida e contestuale sospensione** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A.

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012, successivamente modificata e integrata con:

Delibera di G.P. n. 335/114740 del 26.08.2013;

Delibera di G.P. n. 358/119964 del 17.09.2013;

Delibera di G.P. n. 7/610 del 14.01.2014;

Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014;

Delibera di G.P. n. 221/58767 del 10.06.2014;

Decreto del Presidente della Provincia n. 45/16660 del 27.02.2015;

Determina Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-94 del 08.02.2016;

Determina Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016;

è stato rilasciato alla ditta **Ecotecnica S.r.l.** il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 447/97589 del 30.10.2007 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A;

Vista la prescrizione n. 34 dell'AIA che recita:

“Le operazioni di smaltimento e recupero sono così ripartite nella gestione dell'impianto:

<i>Operazioni di smaltimento o recupero</i>	<i>Corpo Tecnico</i>	<i>Tipologia di Rifiuto</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Vasca n. 1</i>	<i>Non pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Vasca n. 4A</i>	<i>Non pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Vasca n. 4B</i>	<i>Non pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Vasca n. 5A</i>	<i>Pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Vasca n. 5B</i>	<i>Pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Vasca n. 5C</i>	<i>Pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Cisterna n. 1</i>	<i>Pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Cisterna n. 1</i>	<i>Non pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Cisterna n. 2</i>	<i>Pericoloso</i>
<i>D13 e D15</i>	<i>Cisterna n. 2</i>	<i>Non pericoloso</i>
<i>D15 e R13</i>	<i>Piazzola di stoccaggio</i>	<i>Pericoloso</i>
<i>D15 e R13</i>	<i>Piazzola di stoccaggio</i>	<i>Non pericoloso</i>

Dato atto che la prescrizione n. 38 dell'AIA, ulteriormente specifica che:

“I rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di smaltimento e recupero sono quelli individuati nell'Allegato 1 al presente atto con le seguenti precisazioni:

<i>Cisterne 1 e 2</i>	<i>Elenco A Gruppo 1, Gruppo 2 e Gruppo 3</i>
<i>Vasca 1</i>	<i>Elenco B</i>
<i>Vasca 4a, 4b</i>	<i>Elenco C</i>
<i>Vasca 5a, 5b, 5c</i>	<i>Elenco D</i>
<i>Rifiuti in colli, sotto tettoia</i>	<i>Elenco E, Elenco F, Elenco G Elenco H</i>

“

Visto l'elaborato PLANIMETRIA DEPOSITI/STOCCAGGI/MATERIE PRIME/RIFIUTI – ALLEGATO 3D – DEL 02/03/2016 – STATO MODIFICATO, approvata con DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016 e nella quale sono indicati tutti i depositi di vario tipo della ditta, individuando come stoccaggi di rifiuti prodotti da terzi unicamente le ubicazioni identificate nella prescrizione n. 34 e 38.

Vista la comunicazione della Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna” - Stazione di Forlì ricevuta in data 30.10.2017 ed acquisita al PGFC/2017/15895 nella quale si relaziona in merito:

1. alla presenza del coperchio superiore della cisterna “1” completamente aperto e quello della cisterna “2” parzialmente aperto. Tale circostanza contrasta con l'applicazione della BAT n. 57 delle **“Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti.”** e rende vana l'azione dell'impianto di abbattimento degli sfiati di cui alla prescrizione n. 14 dell'AIA;
2. allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in numerosi cassoni scarrabili, pallet, big bags e fusti, alcuni dei quali senza identificazione del codice EER, in aree diverse dalle ubicazioni autorizzate in AIA, in contrasto con le prescrizioni nr. 34 e 38 della medesima AIA, e più precisamente nelle seguenti zone:
 - 1.1. all'aperto e senza copertura sul lato est dell'insediamento, nella porzione di piazzale indicata nelle planimetrie aziendali quale “piazzale di manovra” che si snoda

da sud a nord dalla porzione di piazzale posto nelle adiacenze dell'autorimessa sino alla porzione posta a sud est della "vasca 1", parallelo al confine della particella nr 520 del foglio nr. 277 di cui al N.C.E.U. del Comune di Forlì, all'aperto e senza copertura di rifiuti pericolosi e non pericolosi in numerosi cassoni scarrabili, pallet, big bags e fusti, alcuni dei quali senza identificazione del codice EER;

- 1.2. sotto due piccole tenso-strutture aperte sui lati, montate su ruote scorrevoli;
- 1.3. all'aperto e senza copertura nel piazzale, nella porzione di piazzale esternamente a due tensostrutture mobili e in prossimità della "vasca 1";
3. alla mancata identificazione di parte dei rifiuti di terzi stoccati nelle aree sopra riportate;
4. al potenziale pericolo per l'ambiente e la salute umana in caso di gestione non corretta di rifiuti presenti in area non deputata alla loro legittima gestione;
5. della eventuale necessità di ulteriori valutazioni tecniche in merito alla natura dei rifiuti stoccati;
6. all'applicazione della misura cautelare del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. dei rifiuti stoccati illegittimamente.

Dato atto che la conclusione della relazione dei Carabinieri Forestali di cui al punto precedente è lo stoccaggio difforme rispetto alla ripartizione della gestione dell'impianto per le operazioni sui rifiuti di cui ai punti D13-D15 e R13 del D.Lgs 152/06 in violazione alle prescrizioni n. 34 e 38 del paragrafo D.2.8 "Gestione dei rifiuti" dell'Allegato 1 all'AIA, con riferimento all'elaborato PLANIMETRIA DEPOSITI/STOCCAGGI/MATERIE PRIME/RIFIUTI – ALLEGATO 3D – DEL 02/03/2016 – STATO MODIFICATO, approvata con DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016, già accertata in altre due occasioni nel corso dell'anno 2017, stimando in circa 20 ton, di cui la metà costituite da rifiuti pericolosi, tale stoccaggio;

Considerato che la violazione della prescrizione n. 34 è già stata accertata due volte nel corso del 2017 e più precisamente:

1. in esito alla Visita Ispettiva Programmata, effettuata in data 28.03.2017, 31.03.2017, 13.04.2017 e 10.05.2017 da questa Agenzia che ha rilevato alcune violazioni alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Deliberazione n.431 del 30.10.2012 e smi, oggetto di di prescrizioni a norma dell'art. 318-ter del D.Lgs 152/06, fra le quali:
 - a) **Violazione della Prescrizione n.34 del § D2.8 Gestione dei rifiuti** in quanto è stato effettuato lo stoccaggio di un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi contenenti amianto aventi codice EER 170605*, destinati a smaltimento D15, al di fuori degli spazi ad essi dedicati nella piazzola di stoccaggio munita di tettoia come individuato nella Planimetria depositi/stoccaggi materie prime/rifiuti Allegato 3D – Aprile 2016 - di cui all'Allegato 1 del manuale operativo rev 9 aprile 2016;
 - b) **Violazione della Prescrizione n.38 del § D2.8 Gestione dei Rifiuti** in quanto la ditta ha gestito in R13 sotto tettoia un rifiuto pericoloso avente codice EER 130802* altre emulsioni ed un rifiuto non pericoloso avente codice EER 160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504; operazione non consentita in quanto tali rifiuti non risultano compresi rispettivamente negli **Elenchi G – Rifiuti pericolosi in colli/container sotto tettoia – operazione R13** ed **H Rifiuti non pericolosi in colli/container sotto tettoia – operazione R13** dell'atto di AIA;

A seguito degli esiti relazione sopra riportati è stato emanato da questa Agenzia l'atto di diffida del 05.06.2017 PGFC/2017/8539. Le prescrizioni di tale atto di diffida sono state adempite;

2. in esito alla Visita Ispettiva Straordinaria, effettuata in data 25.07.2017 da questa Agenzia, che ha evidenziato la violazione della prescrizione n. **34** § D2.8 Gestione Rifiuti dell'AIA, in quanto: ***“è stato effettuato lo stoccaggio, all'interno di un container a tenuta, di un quantitativo pari a 11.320 Kg di rifiuto solido non pericoloso avente codice EER 101103, costituito da scarti di materiali in fibra a base di vetro, destinati a recupero R13, al di fuori dello spazio ad essi dedicato nella piazzola di stoccaggio munita di tettoia come individuato nella Planimetria depositi/stoccaggi materie prime/rifiuti Allegato 3D – Aprile 2016 - di cui all'Allegato 1 del manuale operativo rev 9 aprile 2016. Il container di colore giallo risultava posizionato nella porzione di piazzale situato all'ingresso dello stabilimento in adiacenza alla corsia di transito degli automezzi nella zona compresa fra la vasca n. 1 e la tettoia di stoccaggio”***;

A seguito dell'esito sopra riportato è stato emanato da questa Agenzia l'atto di diffida del 10.08.2017, PGFC/2017/12195. Le prescrizioni di tale atto di diffida sono state adempiute;

Dato atto che nell'atto di diffida del 10.08.2017 PGFC/2017/12195 era precisato che: *“qualora nell'arco dell'anno, a far data dal 28.03.2017, venga nuovamente reiterata tale inadempienza la scrivente Agenzia dovrà valutare la sospensione dell'AIA in applicazione dell'art. 29-decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06”*;

Visto quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs 152/06 di seguito riportato:

“in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari*
- b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni *, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno”*;
- c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) *alla chiusura dell'esercizio, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.*

- la circolare del “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” prot. n. 0022295 GAB del 27.10.2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di I.P.P.C., recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 46/2014”,. con la quale il citato Ministero chiarisce come con l'espressione “situazioni” di cui all'art. 29 decies, comma 9, lett. b) sopra richiamato è riferita al caso in cui si manifestino situazioni di *“immediato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute umana”*;

Visto l'ulteriore Rapporto di Visita Ispettiva, ricevuto in data 09.11.2017 con nota PGFC/2017/16472 dove, oltre alle inadempienze già comunicate con nota del 04.08.2017 PGFC/2017/11811, si comunica che sono state elevate sanzioni amministrative per la non corretta tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti (errori nelle date di scarico dei rifiuti in uscita) e non corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (mancata annotazione del riferimento all'operazione di scarico dei rifiuti);

Considerato che nella relazione dei Carabinieri Forestali del 30.10.2017 ed acquisita al PGFC/2017/15895 viene riportato il “*potenziale pericolo per l'ambiente e la salute umana in caso di gestione non corretta di rifiuti*” trovati, si ritiene necessario prevenire tale accadimento, ovvero la non corretta gestione, imponendo il ripristino della situazione autorizzata mediante avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti stoccati in area non deputata alla loro legittima gestione, così come confermato dalle precedenti due diffide emanate a seguito delle medesime inosservanze alla prescrizione n. 34;

Valutato pertanto che **sussistono** i presupposti per l'adozione di una diffida con contestuale sospensione dell'attività previsti dalla lettera b) del comma 9 dell' art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto sono state riscontrate inadempienze alle prescrizioni di AIA dai Carabinieri Forestali (prescrizioni nr. 34 e 38) e da questa Agenzia che ha accertato **che l'inadempienza relativa alla prescrizione 34 è stata reiterata 3 volte nel corso di un anno** nonché ha riscontrato la non corretta tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti e compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti;

Ritenuto necessario stabilire con la diffida un tempo congruo per il ripristino delle condizioni di conformità dell'installazione, fatti salvi gli effetti della misura cautelare del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p., determinabile nel tempo necessario al ripristino della situazione autorizzata con AIA;

Dato atto che la sospensione di tutte le attività autorizzate nell'AIA in questione non permetterebbe il proseguimento della corretta gestione dei rifiuti presenti in azienda e il ripristino delle condizioni autorizzate mediante avvio a smaltimento/recupero della parte di rifiuti stoccati in aree non idonee, e che pertanto si rende necessario adottare un atto di sospensione parziale dell'attività autorizzata in AIA;

Considerato pertanto che sia necessario sospendere l'AIA per tutte quelle attività che non interferiscono con la gestione dei rifiuti stoccati in azienda e il loro successivo avvio a smaltimento/recupero, identificabili nel caso in questione con **l'ingresso dei rifiuti in impianto**, limitando quindi l'autorizzazione alle operazioni D13, D15 e R13 alla sola parte della gestione dei rifiuti già presenti nell'installazione;

Ritenuto pertanto congruo:

- definire in una settimana il periodo di tempo necessario all'azienda per organizzare la sospensione della ricezione rifiuti senza creare disservizio all'impianto di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 del D.Lgs 152/06;
- determinare quale durata della sospensione delle attività ai sensi dell'art. 29 decies comma 9 lett. b) del D.Lgs 152/06 il tempo necessario al completo ripristino delle condizioni autorizzate;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione di un atto di diffida e contestuale sospensione dell'attività inviato in data 07.11.2017 con nota PGFC/2017/16243 alla ditta Ecotecnica Srl, al Comune di Forlì, all'azienda USL Romagna e ai Carabinieri Forestali;

Dato atto che gli Enti e il gestore non hanno fatto pervenire osservazioni circa il procedimento di diffida e contestuale sospensione dell'AIA;

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle valutazioni sopra descritte, emanare un atto di diffida e contestuale sospensione parziale delle attività di AIA ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di diffidare** la ditta Ecotecnica Srl, gestore dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, Via Dell'Appennino n. 775/A – Forlì dal non rispettare quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i., con particolare riguardo alle prescrizioni n. 34 e 38, e dal tenere un comportamento difforme dalla normativa vigente in materia di AIA e rifiuti;
2. **di stabilire, a far data dal 27.11.2017 e fino al completo ripristino della situazione autorizzata, la sospensione parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i., come di seguito specificato:**
 - 2.1. **non potranno essere ritirati e stoccati altri rifiuti oltre a quelli presenti e registrati al 27.11.2017;**

INGIUNGE

3. **di subordinare la ripresa dell'attività autorizzata all'adempimento, da parte della ditta, di tutte le seguenti condizioni:**
 - 3.1. **dovranno** essere avviati a smaltimento e/o recupero ad un'apposita ditta autorizzata i rifiuti stoccati al di fuori delle aree così come identificate nella PLANIMETRIA DEPOSITI/STOCCAGGI/MATERIE PRIME/RIFIUTI – ALLEGATO 3D – DEL 02/03/2016 – STATO MODIFICATO, approvata con DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016;
 - 3.2. **dovranno** essere messe in atto tutte le misure necessarie a prevenire i potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana in ordine allo stoccaggio dei rifiuti presenti nelle aree non deputate alla loro legittima gestione;
 - 3.3. **dovrà** essere inviata ad Arpae una relazione indicante la destinazione dei rifiuti stoccati al di fuori delle aree così come identificate nella PLANIMETRIA DEPOSITI/STOCCAGGI/MATERIE PRIME/RIFIUTI – ALLEGATO 3D – DEL 02/03/2016 – STATO MODIFICATO, approvata con DET 1674 del 01.06.2016
 - 3.4. **dovrà** essere inviata ad Arpae la dichiarazione, da parte del gestore, di ripristino dell'installazione alle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e sue modifiche ed integrazioni;
quanto sopra dovrà essere attuato nel rispetto della misura cautelare del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. dei rifiuti stoccati illegittimamente e subordinato alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

Precisa altresì che:

4. nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

5. in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni disposte al precedente punto 3) del presente atto di diffida si procederà, ai sensi di quanto stabilito alla lettera c) dell'art. 29-decies comma 9, alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i. e alla chiusura dell'installazione;
6. qualora nell'arco dell'anno vengano nuovamente reiterate le inadempienze relative alle prescrizioni n. 34 e n. 38 la scrivente Agenzia sospenderà nuovamente l'AIA in applicazione dell'art. 29-decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06;
7. **sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge, ed in particolare quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria;**
8. contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.